



STATUTO NAZIONALE

(con le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 08 gennaio 2026)

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Media

1. È costituita, conformemente alla Costituzione e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CONSUMERISMO NO PROFIT APS - ETS", siglabile "CONSUMERISMO".
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, in via Catania 69 – CAP 00161.
L'organo di stampa ufficiale e portavoce è il sito internet www.consumerismo.it.
L'Associazione utilizza gli acronimi ETS e APS in tutti gli atti e la corrispondenza, ai sensi dell'art. 12 CTS.
2. Ai sensi dell'art. 5, lett. w, D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS), il suo scopo esclusivo è la promozione e la tutela dei consumatori e delle consumatrici.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato entro 30 giorni agli enti gestori di pubblici registri.
4. L'Associazione opera nel territorio nazionale e internazionale, potendo istituire sezioni o sedi secondarie.
5. La durata non è predeterminata. Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'Art. 10.

Art. 2 – Scopi e Finalità (Missione, Ambiti di Tutela e Principi)

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte al miglioramento della qualità della vita delle persone e alla promozione della cultura e dell'educazione al consumo sostenibile e ambientalmente compatibile.
2. L'Associazione intende proteggere i Consumatori e supportare le Aziende virtuose, collaborando per promuovere comportamenti etici nel mercato, preservando in ogni attività la sua indipendenza e la massima trasparenza. L'Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e delle consumatrici, ai sensi del Codice del Consumo e del Codice del Terzo Settore. In tale prospettiva, ritiene essenziali i seguenti ambiti di intervento:
 - Sostenibilità e governance: promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance).



Consumerismo no profit APS ETS | Via Catania, 69/b - 00161 ROMA

C.F. 96452090580 | P.IVA 15718681008 | Email: info@consumerismo.it | PEC: consumerismo@pec.it

- Salute e sicurezza: tutela della salute e dell'incolumità pubblica in ogni sua accezione.
 - Mercati e pratiche commerciali: difesa del buon andamento dei mercati e del corretto equilibrio tra domanda e offerta, contrastando pratiche scorrette o ingannevoli (es. contraffazione, shrinkflation, skimpflation, comunicazioni distorte).
 - Mercati finanziari e servizi: vigilanza e tutela dei diritti del consumatore/prosumer e del risparmiatore nei mercati finanziari, mobiliari, immobiliari, bancari, assicurativi, dei trasporti e di ogni altro settore.
 - Servizi pubblici e Pubblica Amministrazione: promozione della trasparenza e contrasto a pratiche abusive e fenomeni corruttivi.
 - Ambiente e patrimonio: difesa del territorio, della biodiversità, del paesaggio e dei beni storici, archeologici e culturali, come parte integrante dei diritti dei consumatori e delle generazioni future.
3. L'Associazione si impegna in particolare a:
- Tutela giudiziale e stragiudiziale degli interessi collettivi e individuali dei consumatori e delle consumatrici, esercitando, nei limiti di legge, le azioni rappresentative risarcitorie e inibitorie, sia a livello nazionale che transfrontaliero, e promuovendo la risoluzione alternativa delle controversie di consumo.
 - Rappresentanza istituzionale e negoziazione: svolgere attività di interlocuzione attiva e di negoziazione nei confronti degli operatori di mercato e delle istituzioni pubbliche, al fine di orientare i rapporti tra consumatori e imprese verso soluzioni eque, trasparenti e sostenibili.

Art. 3 – Attività di Interesse Generale (ex art. 5 CTS e Azioni Operative)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e in particolare:
 - lett. w) promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione e tutela delle pari opportunità;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, divulgative e formative;
 - lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace, della difesa non armata e della libertà di informazione.
2. In particolare, per l'attuazione delle suddette attività, l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esautivo, le seguenti

attività:

- Azioni legali e collettive: Promuovere tutte le forme di confronto e negoziazione e attivare azioni giudiziarie e stragiudiziali, compresa la costituzione di parte civile, l'azione inibitoria collettiva e la class action.
- Contrasto alle condotte illecite: Tutelare i consumatori da pratiche anticoncorrenziali (art. 101 TFUE); Contrastare la corruzione, l'usura e il sovraindebitamento; Promuovere la gestione e il riuso sociale dei beni confiscati.
- Tutela delle categorie fragili: Difendere i diritti delle persone vulnerabili, con particolare attenzione a violenza di genere, discriminazioni, comunità LGBTQIA+, disabilità; Promuovere iniziative di aiuto reciproco (banche del tempo, Gruppi di Acquisto Solidale); Contrastare le dipendenze e favorire programmi di prevenzione.
- Volontariato e solidarietà: Creare e coordinare reti di volontari; Collaborare con organizzazioni affini, a livello nazionale e locale.
- Partenariati e collaborazioni: Stabilire rapporti di collaborazione, federativi o temporanei, con enti pubblici e privati, in Italia e all'estero.
- Assistenza e sportelli: Fornire consulenza e supporto a individui e comunità; Istituire sportelli fisici e digitali per la tutela dei consumatori.
- Educazione digitale e finanziaria: Promuovere la cittadinanza digitale responsabile e la sicurezza informatica; Contrastare i rischi connessi alle nuove tecnologie (cyberbullismo, ludopatia, reati informatici, uso distorto dei social); Favorire la cultura economico-finanziaria inclusiva e la tutela del risparmio.
- Ambito energetico e ambientale: Sostenere i consumatori nella transizione energetica (comunità energetiche rinnovabili, autoproduzione, autoconsumo); Contrastare la povertà energetica; Promuovere la qualità alimentare (DOP, IGP, STG) e il contrasto allo spreco (food waste).
- Formazione e divulgazione: Realizzare corsi, convegni, congressi, conferenze stampa; Attività di comunicazione pubblica, sensibilizzazione e informazione.
- Educazione e prevenzione sociale: Promuovere programmi di educazione all'affettività, al rispetto, alla salute e alla prevenzione (malattie sessualmente trasmissibili, autolesionismo, dipendenze da sostanze o da gioco); Favorire incontri generazionali e programmi di educazione civica e ambientale; Promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e benessere.
- STEM e innovazione: Diffondere nelle scuole e nelle comunità le discipline scientifiche e tecnologiche; Sostenere progetti educativi innovativi e interdisciplinari.
- Reinserimento sociale: Favorire il reinserimento dei detenuti e di

categorie svantaggiate nel tessuto sociale e lavorativo.

- Tutela e diritti emergenti: Difendere la flora, la fauna, la biosfera e la proprietà intellettuale; Promuovere la libertà di movimento e la moda sostenibile come diritti e valori collettivi.

Art. 4 – Attività Diverse, Volontariato e Lavoratori

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107 (30% delle entrate complessive o 66% dei costi complessivi).
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario è gratuita e non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17 CTS, compresi i rimborsi forfettari entro i limiti di legge.
3. L'Associazione assicura i volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS, e tiene il registro dei volontari, anche in formato digitale, nei termini previsti dalla normativa vigente.
4. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 CTS.

Art. 5 – Patrimonio, Risorse Economiche, Indipendenza e Trasparenza

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate. Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali e di interesse generale previste dallo statuto.
3. Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - contributi pubblici, inclusi i Fondi Antitrust;
 - contributi di enti privati;
 - liberalità, donazioni, lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

- rendite patrimoniali e proventi da attività diverse, svolte nei limiti di cui all'art. 6 CTS;
 - entrate derivanti da partnership e convenzioni con enti pubblici e operatori privati, a condizione che siano finalizzate esclusivamente alla tutela dei consumatori e prive di finalità commerciali in contrasto con l'indipendenza dell'Associazione.
4. L'Associazione assume l'indipendenza come principio fondante e rifiuta tassativamente ogni forma di finanziamento o contributo che possa determinare conflitti di interesse con le proprie finalità istituzionali.
5. In applicazione dei principi di trasparenza, l'Associazione rende pubbliche annualmente sul proprio sito istituzionale le informazioni relative a tutti i finanziamenti, contributi, donazioni o sponsorizzazioni ricevuti, di importo complessivo annuo superiore a 500 euro, nonché ogni altro obbligo informativo previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Soci: Ammissione, Cessazione, Diritti e Doveri

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità statutarie e si impegnino a realizzarle. Il numero degli enti associati non può comunque superare il cinquanta per cento del numero delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore.
2. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. L'iscrizione deve pervenire all'Associazione tramite apposito modulo, anche on-line, o mediante attestazione del versamento della quota associativa. L'ammissione comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e dei regolamenti interni. La delibera è annotata nel libro soci e comunicata all'interessato. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e comunicarla tempestivamente all'interessato, che può entro trenta giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.
3. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dall'entità della quota associativa eventualmente versata, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, CTS. I soci hanno diritto di:
 - partecipare alla vita e alle attività associative;
 - eleggere ed essere eletti negli organi sociali;
 - approvare statuto, regolamenti e bilanci;

- consultare i libri sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - ricevere tempestiva informazione sulle attività e le iniziative dell'Associazione.
4. I soci hanno il dovere di:
- rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
 - versare la quota associativa annuale, se prevista;
 - mantenere comportamenti corretti e improntati a trasparenza e lealtà nei confronti dell'Associazione;
 - collaborare alla realizzazione delle attività istituzionali.
5. I soci cessano di appartenere all'Associazione:
- per naturale scadenza, in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - per recesso, comunicato mediante lettera raccomandata, posta elettronica o PEC alla sede nazionale o alla struttura territoriale di appartenenza; il recesso ha effetto immediato e non dà diritto ad alcuna restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata;
 - per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quali: violazioni di norme di legge o statutarie, inosservanza dei regolamenti o delle convenzioni sottoscritte, comportamenti contrari a trasparenza e correttezza o agli interessi dell'Associazione.
6. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre ricorso all'Assemblea (o, se istituito, al Collegio dei Probiviri) entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva alla prima convocazione utile.
7. Il versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, è condizione per l'esercizio dei diritti sociali.
8. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto derivante dalla qualità di socio.

Art. 7 – Requisiti di Onorabilità, Verifiche e Decadenza

1. Gli associati, gli amministratori e i rappresentanti dell'Associazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria") e dalle relative disposizioni attuative, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g), del D.M. 27/2022.
2. La perdita dei requisiti di onorabilità comporta:
 - per gli associati, la perdita della qualità di socio, dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta all'interessato;
 - per gli amministratori e i rappresentanti, la decadenza dalla carica, dichiarata dal Consiglio Direttivo non appena venuto a conoscenza dell'evento.
3. L'accertamento circa il possesso e la permanenza dei requisiti è demandato al

Consiglio Direttivo, che vi provvede anche d'ufficio o mediante verifiche periodiche. Gli interessati hanno l'obbligo di informare senza indugio il Consiglio Direttivo del sopravvenire di eventi rilevanti ai fini dell'onorabilità.

Art. 8 – Organizzazione Territoriale (Decentralizzazione Democratica)

1. L'Associazione si articola in Strutture Regionali, Provinciali e Locali/Territoriali, secondo i principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà orizzontale, al fine di garantire maggiore capillarità e rappresentanza sul territorio.
2. Le nomine dei Delegati territoriali spettano al Consiglio Direttivo Nazionale nella fase costitutiva o in mancanza di organi territoriali eletti. Una volta a regime, gli organi direttivi regionali e provinciali sono eletti direttamente dai soci del rispettivo territorio di riferimento.
3. Le strutture territoriali possono dotarsi di uno statuto proprio esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale e in conformità al presente Statuto e ai regolamenti nazionali.
4. Le strutture territoriali non godono di autonomia patrimoniale né contabile, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale per determinati progetti o attività. Esse possono gestire risorse o contributi solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale e nel rispetto delle procedure stabilite. Ogni spesa o entrata confluisce comunque nel bilancio nazionale.
5. Le strutture territoriali sono tenute a predisporre annualmente una relazione morale e di attività, contenente il resoconto delle iniziative realizzate, il numero dei soci e le azioni di tutela intraprese sul territorio. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di inadempienza, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Commissario o deliberare lo scioglimento della struttura territoriale.
6. I Comitati regionali, provinciali e locali devono conformarsi integralmente alle disposizioni del presente Statuto e ai regolamenti nazionali. In caso di inosservanza, il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre il commissariamento o lo scioglimento della struttura territoriale, garantendo comunque la continuità dell'assistenza ai soci del territorio.
7. Possono aderire all'Associazione, come soci collettivi, enti e organizzazioni senza scopo di lucro operanti per la tutela dei consumatori e per la promozione della cittadinanza attiva, quali – a titolo esemplificativo – Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9 Assemblea Ordinaria dei Soci (compiti e funzionamento)

- 1.** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati. La convocazione deve essere comunicata ai soci con un preavviso minimo di 7 giorni e preferibilmente non oltre 15 giorni prima della data fissata mediante posta elettronica, PEC o pubblicazione sul sito istituzionale, e deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno.
- 2.** L'Assemblea è validamente costituita:
 - in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
- 3.** Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano il bilancio e la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.
- 4.** Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con gli obblighi associativi.
- 5.** Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
- 6.** Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, del Revisore legale e del Collegio dei Probiviri.
- 7.** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha competenza a:
 - approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale delle attività;
 - approvare i programmi di attività;
 - eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci e sui ricorsi;
 - nominare e revocare l'Organo di Controllo e, se previsto, il Revisore legale o il Collegio dei Revisori;
 - nominare e revocare il Collegio dei Probiviri, se istituito;
 - esaminare, discutere e approvare la relazione programmatica del Presidente;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Straordinaria delibera le modificazioni dello Statuto con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, e con la presenza di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto in seconda convocazione. In entrambi i casi, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione deve essere comunicata ai soci con un preavviso minimo di 7 giorni e preferibilmente non oltre 15 giorni prima della data fissata mediante posta elettronica, PEC o pubblicazione sul sito istituzionale, e deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
3. Spettano in particolare al Presidente:
 - mantenere i rapporti con organismi pubblici e privati e rappresentare l'Associazione in ogni sede istituzionale o di consultazione, con facoltà di delega;
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, formulandone l'ordine del giorno;
 - esperire le azioni giudiziarie attive e passive, incluse le costituzioni di parte civile, le azioni collettive e di classe, nonché le azioni dinanzi ad organismi arbitrali e di mediazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori e conferire i relativi poteri, inclusi quelli di transigere, conciliare e rinunciare;

- firmare i mandati di pagamento e rilasciare quietanze presso banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni, con facoltà di richiedere l'apertura e la chiusura di rapporti di conto e di deposito;
 - vigilare, unitamente all'Organo di Controllo, sulla corretta predisposizione del bilancio d'esercizio e della Relazione di Missione;
 - assumere, se previsto, la direzione responsabile degli organi di informazione ufficiali dell'Associazione.
4. In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
 5. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente più anziano d'età, che può a sua volta delegare specifici incarichi ad altro consigliere.
 6. Il Presidente risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.
 7. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vicepresidente più anziano d'età, che può delegare incarichi specifici ad altri consiglieri. Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe operative a uno o più Vicepresidenti.

Art. 12 - Vice Presidente

1. Il Vicepresidente, che può essere anche più di uno, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il numero effettivo è stabilito dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze organizzative
2. Affianca il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo l'ordine stabilito dal Consiglio Direttivo, o, in mancanza, secondo l'anzianità anagrafica.
3. Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente può essere incaricato di funzioni specifiche, tra cui:
 - predisposizione, in collaborazione con il Tesoriere, del bilancio annuale e della relazione di missione;
 - coordinamento organizzativo e amministrativo dell'Associazione, compresa la gestione operativa degli uffici e delle risorse umane;
 - predisposizione e presentazione di progetti per finanziamenti pubblici e privati;
 - cura dei rapporti con le strutture territoriali e supporto alle attività di proselitismo e formazione;
 - supervisione della comunicazione istituzionale, degli organi di informazione e del sito internet;

- vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), di protezione dei dati personali (GDPR) e di ogni altro obbligo di legge;
- attuazione di ogni altra funzione espressamente delegata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare al proprio interno un Tesoriere, che assume la responsabilità della gestione contabile e amministrativa dell'Associazione.
2. Il Tesoriere può altresì assumere la carica di Direttore Generale. In tal caso esercita, oltre alle funzioni contabili, i poteri legati alla vita organizzativa dell'Associazione che non siano riservati per legge, per Statuto o per delega interna alla competenza di altri organi sociali.
3. Il Tesoriere deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Direttore Generale può essere nominato anche tra soggetti esterni all'Associazione, purché in possesso di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire al Tesoriere, con delibera motivata, ulteriori funzioni di supporto amministrativo, organizzativo e finanziario, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.
5. Il Tesoriere:
 - tiene aggiornate le scritture contabili e cura la regolare tenuta dei libri obbligatori;
 - gestisce, unitamente al Presidente, i rapporti con gli istituti bancari e finanziari;
 - cura, in collaborazione con il Presidente e i Vicepresidenti, la predisposizione del bilancio annuale e della relazione di missione (ove prevista), sottoponendoli al Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - predispone i rendiconti delle attività e delle eventuali gestioni territoriali o di progetto;
 - vigila sull'osservanza degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi dell'Associazione.
6. Qualora non venga nominato il Tesoriere, le relative funzioni sono svolte direttamente dal Presidente o da un Vicepresidente da lui delegato.

Art. 14 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

2. Cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nella convocazione degli organi sociali e sovrintende alle comunicazioni interne.
3. Coordina, su mandato del Consiglio Direttivo, le attività amministrative non demandate al Tesoriere-Direttore Generale.
4. Il Segretario Generale può ricevere deleghe specifiche dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di dieci (10) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con gli obblighi associativi. I membri durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali restano in carica fino alla nomina dei successori.
2. Non possono far parte del Consiglio Direttivo soggetti che si trovino in conflitto di interessi con le finalità di tutela dell'Associazione o che non posseggano i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario Generale. Può inoltre nominare, anche tra soggetti non soci, un Direttore Generale con compiti esecutivi e di gestione operativa.
4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri; in caso di grave impedimento del Presidente, può essere convocato da un Vicepresidente.
5. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica. Le deliberazioni possono essere assunte a distanza, salvo opposizione di almeno metà dei consiglieri, con esclusione dell'approvazione del bilancio salvo comprovate emergenze.
7. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e, in particolare:
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone i programmi annuali e pluriennali di attività;
 - predispone i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
 - delibera regolamenti interni, codici etici e quote associative;
 - delibera sull'ammissione dei soci e propone eventuali esclusioni;
 - nomina e revoca il Direttore Generale e ne definisce i compiti;

- delibera adesioni a organismi nazionali e internazionali, con eventuale ratifica assembleare se di particolare rilievo;
- costituisce, se necessario, Gruppi di lavoro o commissioni tematiche, anche con il coinvolgimento di esperti esterni.
- adotta regolamenti interni e codici etici a presidio dell'indipendenza e della trasparenza dell'Associazione.

9. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di legge e del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato quando sussistano i presupposti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dello stesso.
3. Vigila altresì sull'assenza di conflitti di interesse e sul mantenimento dell'indipendenza dell'Associazione rispetto a terzi finanziatori, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto.
4. L'Organo di Controllo esercita anche compiti di revisione legale dei conti qualora ne ricorrano i presupposti di legge o l'Assemblea ne deliberi l'attribuzione.
5. L'Organo di Controllo redige una relazione annuale al bilancio consuntivo, che accompagna il bilancio stesso.
6. I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2397 c.c., in quanto compatibili, e non possono rivestire cariche sociali nell'Associazione né intrattenere con essa rapporti di lavoro o consulenza di rilievo economico.

Art. – 17 – Comitato Scientifico

1. È istituito il Comitato Scientifico dell'Associazione, quale organo consultivo e di supporto tecnico-culturale alle attività associative.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti dal Consiglio Direttivo tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di interesse dell'Associazione. Possono farne parte anche soggetti non soci. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Comitato Scientifico:

- fornisce pareri e proposte al Consiglio Direttivo sulle attività culturali, formative, scientifiche e divulgative;
- contribuisce alla definizione delle linee programmatiche e dei progetti di ricerca, studio e formazione;
- può proporre iniziative, convegni, pubblicazioni e collaborazioni con enti pubblici e privati;
- supporta l'Associazione nella redazione di documenti, linee guida e materiali scientifici.

4. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente dell'Associazione o dal Coordinatore nominato al suo interno, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

5. I membri del Comitato Scientifico svolgono la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 18 – Centro studi

1. L'Associazione può istituire un Centro Studi, quale struttura interna permanente di ricerca, analisi e formazione, finalizzata ad approfondire le tematiche connesse alla tutela dei consumatori e degli utenti, ai diritti civili e sociali, alla sostenibilità e all'innovazione.

2. Il Centro Studi:

- elabora rapporti, pubblicazioni, linee guida e materiali di approfondimento a supporto delle attività associative;
- promuove iniziative di studio, ricerca, convegni, seminari e percorsi formativi;
- collabora con il Comitato Scientifico, con enti pubblici e privati, università e centri di ricerca;
- fornisce supporto tecnico e informativo al Consiglio Direttivo e alle strutture territoriali.

3. La direzione del Centro Studi è affidata a un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i soci o tra esperti esterni di comprovata competenza.

4. Le attività del Centro Studi sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 – Organi facoltativi

1. L'Assemblea può istituire un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti tra i soci, con compiti di arbitrato interno e di risoluzione delle controversie associative.
2. L'Assemblea può inoltre nominare un Revisore legale o un Collegio dei Revisori, anche in assenza dei presupposti di legge, al fine di rafforzare i controlli contabili.
3. Il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'Assemblea, è composto da tre membri eletti tra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Decide, su ricorso degli interessati, in merito a controversie interne all'Associazione e ai ricorsi avverso l'esclusione dei soci, nel rispetto del contraddittorio.

Art. 20 – Disposizioni Finali

1. L'Associazione promuove l'uso degli strumenti digitali per la gestione sociale, inclusa la tenuta dei libri e registri in formato elettronico certificato, la convocazione degli organi sociali in modalità telematica e lo svolgimento delle assemblee anche a distanza, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori:
 - il libro dei soci;
 - il libro dei verbali delle assemblee;
 - il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - il libro dei verbali dell'Organo di Controllo e del Revisore legale (ove nominati).
3. È inoltre istituito, se previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore, il Registro dei Volontari.
4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e le altre norme vigenti in materia.

Roma, lì 08/01/2026

Firmato:

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur-Torino
Registrato in data 14/01/26 Serie 3 al n. 76.....
Versato € 20.00 (Euro) DE CARO / PA
IL DIRETTORE

